

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2433 del 16/05/2017
Oggetto	PRAT. MOPPA3238. RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA ACQUE SOTTERRANEE USO IGIENICO ED ASSIMILATI (LAVAGGIO AUTOMEZZI ED ABBATTIMENTO POLVERI) DITTA GARC SPA NEL COMUNE DI CARPI (MO)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2519 del 15/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO:

PRAT. MOPPA3238 - RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA ACQUE SOTTERRANEE - USO IGIENICO ED ASSIMILATI (LAVAGGIO AUTOMEZZI ED ABBATTIMENTO POLVERI) - DITTA GARC SPA NEL COMUNE DI CARPI (MO)

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio", (se contestualmente si concede anche l'occupazione di un'area del demanio idrico);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione n. 787/2014 sulla durata delle concessioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)",
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n.13/2015";
- la delibera della giunta regionale n. 65 del 2 febbraio 2015 avente ad oggetto "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica".

Premesso che :

- con determinazione regionale n. 8718 del 21/06/2005, è stato rilasciato a Garc S.p.a. il provvedimento di concessione preferenziale ordinaria, ex art.50 L.R. 7/2004, a derivare acqua pubblica ad uso igienico ed assimilati per lavaggio automezzi e abbattimento polveri, da corpo idrico sotterraneo nel Comune di Carpi (MO), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2005 – Pratica MOPPA 3238;
- con nota pervenuta in data 23/12/2005 e acquisita al protocollo n. 114422 del 27/12/2005, la Garc S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- con nota pervenuta in data 25/11/2016 protocollo PGDG/2016/008622 è stato dichiarato che tutte le caratteristiche dell'utenza sono le medesime di quelle assentite con l'atto n.8718 del 21/06/2005.

Accertato che:

- il prelievo è effettuato mediante n.2 pozzi, individuati rispettivamente alle coordinate UTM*RER x:649043 y:964082, e x:649062 y:964076 nel territorio del comune di Carpi (MO) al foglio 61, mappali 56-180-273;
- i pozzi hanno una profondità pari a 120 m con fenestrate fra -100 e -108 m dal piano campagna;
- le portate di prelievo sono rispettivamente di 1,00 l/s e 2,00 l/s, per un totale di 3,00 l/s;
- i volumi di prelievo sono rispettivamente di 500mc/annui e 2160 mc/annui, per un totale di 2660 mc/annui;
- il prelievo è effettuato in entrambi i casi a carico del corpo idrico confinato superiore [codice: 0620ER-DQ2-TPAPCS];
- la risorsa è destinata all'abbattimento polveri ed al lavaggio degli automezzi di servizio, per cui ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa, rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati".
- che i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che i pozzi non ricadono all'interno di un Parco o di un'area protetta e non rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n.1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- che non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>>; approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po) non ricade nei casi di "Esclusione"

Acquisiti il seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

- **Provincia di Modena**, assunto al protocollo con n. PGDG/2016/0008856 in data 01/12/2016, che ha espresso parere favorevole;
- **Autorità di Bacino Po**, assunto a protocollo con PGDG/2017/0004709 del 05/05/2017, che ha espresso parere favorevole con la raccomandazione, ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità dell'istanza con il Piano di Gestione, di valutare la compatibilità con la Direttiva Derivazione ;

Dato atto che:

- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

Verificato che:

- il richiedente ha versato quanto dovuto per le spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99 e successive integrazioni;
- i canoni di concessione relativi alla concessione originaria per il periodo 2001 – 2017 risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita;
- il deposito cauzionale, inizialmente costituito in misura di 136,70 €, è stato integrato al minimo di € 250,00 con un versamento di € 113,30.

Ritenuto:

- pertanto, sulla base dell'istruttoria esperita, di assentire il rinnovo della concessione e di fissarne la scadenza al 31/12/2026.

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta GARC SPA con sede a Carpi (MO) C.F.00618650360 il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica in comune di Carpi (MO) già rilasciata con atto n. 8718 del 21/06/2005;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 2.660 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare;
- c) di fissare la scadenza della presente concessione al 31/12/2026;
- d) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- e) di dare atto che il canone annuo determinato sulla base della normativa citata in premessa in € 161,16 per l'anno 2017 è stato versato;
- f) di dare atto che il canone per le annualità successive dovrà essere corrisposto di anno in anno entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante all'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- g) di dare atto che il concessionario, ha provveduto al versamento di: € 113,30, quale integrazione del deposito cauzionale di € 250,00 corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- h) di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione
- i) di dare atto che copia del suddetto disciplinare viene conservata agli atti del Servizio concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- j) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
- k) di dare atto che :
 - il canone di cui alla precedente lett. e) è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico" (LR 21 aprile 1999, n.3) delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato quale integrazione del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n.07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni

amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127;

- l) di notificare il presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) alla ditta richiedente e che lo stesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- m) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- n) che il Servizio concedente provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- o) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- p) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

IL DIRIGENTE

Dr. Franco Zinoni

(originale firmato digitalmente)

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche

Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **igienico ed assimilati** in territorio del Comune di **Carpi (Mo)** chiesta con istanza pervenuta in data 23/12/2005 dalla ditta **Garc Spa**

Articolo 1

Quantitativo e destinazione d'uso del prelievo

Il concessionario può prelevare una portata fino ad un massimo di 3,00 l/s e un volume di 2.660 mc/anno. La risorsa derivata potrà essere destinata ad uso industriale.

Articolo 2

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo

Le opere di presa sono costituite da **n° 2 pozzi** situati nel territorio del comune di Carpi (MO), al Foglio 61, mappali 56-180-273, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Primo pozzo:

Coordinate UTM*RER X:649043 y:964082;

Profondità pari a m. 120 con fenestrature fra -100 e -108 m dal piano campagna; avente una portata di esercizio di 1,00 l/s;

Secondo pozzo:

Coordinate UTM*RER x:649062 y:964076;

profondità pari a m. 120 con fenestrature fra -100 e -108 m dal piano campagna, avente una portata di esercizio di 2,00 l/s.

Il prelievo avviene dal corpo idrico [0620ER-DQ2-TPAPCS];

Articolo 3

Durata della concessione

La concessione è assentita fino al 31/12/2026. L'amministrazione concedente ha facoltà di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4

Rinnovo della concessione

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

Articolo 5

Canone della concessione

5.1 Il canone da corrispondere è calcolato sulla base della portata massima ovvero per 3,00 l/s., per l'uso "Igienico ed Assimilati". Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone ogni anno entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. **5.2** Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate alla L.R. 2/2015, art.8. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua

concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.3 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

5.4 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

5.5 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta a € 161,16,

Articolo 6

Deposito Cauzionale

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, inizialmente costituito in misura di 136,70 €, è stato integrato al minimo di 250,00 € previsto ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, con un versamento di 113,30 €.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di istanza da parte dell'ex concessionario, una volta il rispetto di tutti gli obblighi di concessione.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

7.1 Dispositivo di misurazione – il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio, i risultati delle misurazioni effettuate sia all'Amministrazione concedente sia Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici (STRAA).

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. Si prescrive, inoltre, l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni

temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) -I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001.

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Articolo 8

Osservanza di Leggi e Regolamenti

8.1 Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

8.2 Il mancato rispetto delle sopraelencate prescrizioni comporterà la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

Il sottoscritto _____, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.